COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2005

che modifica le decisioni 2004/695/CE e 2004/840/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi relativi all'eradicazione e alla sorveglianza delle malattie animali e ai controlli volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2005

[notificata con il numero C(2005) 4792]

(2005/887/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare gli articoli 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi degli Stati membri per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie degli animali e ai controlli volti a prevenire le zoonosi.

(2) La decisione 2004/695/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, relativa agli elenchi dei programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e ai controlli intesi a prevenire le zoonosi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 [2], indica il tasso proposto e l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(3) La decisione 2004/840/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e i controlli intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [3], stabilisce l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(4) La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative ai programmi in questione. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2005, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.

(5) È dunque opportuno adattare il contributo finanziario della Comunità per alcuni dei programmi citati. È indicato ridistribuire i fondi dei programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il loro stanziamento destinandoli a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri in questione.

(6) È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2004/695/CE e 2004/840/CE.

(7) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/695/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU L 316 del 15.10.2004, pag. 87.

[3] GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 41.

Articolo 2

La decisione 2004/840/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «900 000 EUR»;

2) all'articolo 5, paragrafo 2, «900 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»;

3) all'articolo 6, paragrafo 2, «1 500 000 EUR» è sostituito da «675 000 EUR»;

4) all'articolo 7, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;

5) all'articolo 8, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»;

6) all'articolo 9, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «105 000 EUR»;

7) all'articolo 11, paragrafo 2, «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 850 000 EUR»;

8) all'articolo 12, paragrafo 2, «5 000 000 EUR» è sostituito da «3 600 000 EUR»;

9) all'articolo 13, paragrafo 2, «3 000 000 EUR» è sostituito da «2 875 000 EUR»;

10) all'articolo 14, paragrafo 2, «800 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;

11) all'articolo 15, paragrafo 2, «1 800 000 EUR» è sostituito da «1 740 000 EUR»;

12) all'articolo 16, paragrafo 2, «5 000 000 EUR» è sostituito da «4 415 000 EUR»;

13) all'articolo 19, paragrafo 2, «4 000 000 EUR» è sostituito da «4 600 000 EUR»;

14) all'articolo 20, paragrafo 2, «2 500 000 EUR» è sostituito da «2 725 000 EUR»;

15) all'articolo 21, paragrafo 2, «700 000 EUR» è sostituito da «770 000 EUR»;

16) all'articolo 22, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;

17) all'articolo 24, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR»;

18) all'articolo 27, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «330 000 EUR»;

19) all'articolo 28, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «150 000 EUR»;

20) all'articolo 30, paragrafo 2, «6 500 000 EUR» è sostituito da «6 340 000 EUR»;

21) all'articolo 31, paragrafo 2, «300 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»;

22) all'articolo 32, paragrafo 2, «4 500 000 EUR» è sostituito da «4 470 000 EUR»;

23) all'articolo 33, paragrafo 2, «1 700 000 EUR» è sostituito da «1 900 000 EUR»;

24) all'articolo 34, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «875 000 EUR»;

25) all'articolo 35, paragrafo 2, «50 000 EUR» è sostituito da «95 000 EUR»;

26) all'articolo 36, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «675 000 EUR»;

27) all'articolo 37, paragrafo 2, «70 000 EUR» è sostituito da «117 000 EUR»;

28) all'articolo 38, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «455 000 EUR»;

29) all'articolo 40, paragrafo 2, «600 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;

30) all'articolo 41, paragrafo 2, «50 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»;

31) all'articolo 42, paragrafo 2, «600 000 EUR» è sostituito da «170 000 EUR»;

32) all'articolo 43, paragrafo 2, «350 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;

33) all'articolo 44, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «25 000 EUR»;

34) all'articolo 45, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «375 000 EUR»;

35) all'articolo 46, paragrafo 2, «15 000 EUR» è sostituito da «23 000 EUR»;

36) all'articolo 47, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

37) all'articolo 48, paragrafo 2, «800 000 EUR» è sostituito da «1 075 000 EUR»;

38) all'articolo 49, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «485 000 EUR»;

39) all'articolo 50, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «40 000 EUR»;

40) all'articolo 51, paragrafo 2, «10 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;

41) all'articolo 52, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «290 000 EUR»;

42) all'articolo 53, paragrafo 2, «300 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;

43) all'articolo 54, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;

44) all'articolo 55, paragrafo 2, «50 000 EUR» è sostituito da «115 000 EUR»;

45) all'articolo 57, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «50 000 EUR».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2004/695/CE sono sostituiti dal seguente testo:

«ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali (articolo 1, paragrafo 1)

— Aliquota e importo proposti per il contributo finanziario della Comunità —

Malattia	Stato membro o Stato membro aderente	Aliquota	Importo proposto (in EUR)
Malattia di Aujeszky	Belgio	50 %	370 000
	Spagna	50 %	370 000
	Ungheria	50 %	115 000
	Irlanda	50 %	50 000
	Portogallo	50 %	50 000
	Slovacchia	50 %	25 000
Febbre catarrale degli ovini	Spagna	50 %	875 000
	Francia	50 %	95 000
	Italia	50 %	675 000
Brucellosi bovina	Cipro	50 %	105 000
	Grecia	50 %	100 000
	Spagna	50 %	5 850 000
	Irlanda	50 %	3 600 000
	Italia	50 %	2 875 000
	Polonia	50 %	100 000
	Portogallo	50 %	1 740 000
	Regno Unito [1]	50 %	4 415 000
Tubercolosi bovina	Cipro	50 %	5 000
	Grecia	50 %	100 000
	Spagna	50 %	4 600 000
	Irlanda	50 %	0
	Italia	50 %	2 725 000
	Polonia	50 %	770 000
	Portogallo	50 %	300 000
	Regno Unito [1]	50 %	0
Peste suina classica	Belgio	50 %	23 000
	Repubblica ceca	50 %	140 000
	Germania	50 %	1 075 000
	Francia	50 %	485 000
	Lussemburgo	50 %	40 000
	Slovenia	50 %	100 000
	Slovacchia	50 %	290 000

Malattia	Stato membro o Stato membro aderente	Aliquota	Importo proposto (in EUR)
Leucosi bovina enzootica	Estonia	50 %	25 000
	Italia	50 %	350 000
	Lituania	50 %	200 000
	Lettonia	50 %	100 000
	Portogallo	50 %	330 000
Brucellosi ovina e caprina (B melitensis)	Cipro	50 %	150 000
	Grecia	50 %	800 000
	Spagna	50 %	6 340 000
	Francia	50 %	500 000
	Italia	50 %	4 470 000
	Portogallo	50 %	1 900 000
Poseidom ([2])	Francia ([3])	50 %	150 000
Rabbia	Austria	50 %	180 000
	Repubblica ceca	50 %	400 000
	Germania	50 %	900 000
	Finlandia	50 %	100 000
	Lituania	50 %	0
	Polonia	50 %	675 000
	Slovenia	50 %	300 000
	Slovacchia	50 %	500 000
Malattia vescicolosa dei suini	Italia	50 %	375 000
		Totale	50 808 000

([1]) Solo Irlanda del Nord.
([2]) Idropericardite, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare.
([3]) Solo Guadalupa, Martinica e Riunione.

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo destinati a prevenire le zoonosi (articolo 2, paragrafo 1)

— Aliquota e importo proposti per il contributo finanziario della Comunità —

Zoonosi	Stato membro o Stato membro aderente	Aliquota	Importo proposto (in EUR)
Salmonella	Austria	50 %	117 000
	Belgio	50 %	455 000
	Danimarca	50 %	110 000
	Francia	50 %	310 000
	Irlanda	50 %	0
	Italia	50 %	170 000
	Paesi Bassi	50 %	370 000
	Slovacchia	50 %	25 000
		Totale	1 557 000»